

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P**

**L'APPROCCIO ALLA
PREVENZIONE e il
SISTEMA LEGISLATIVO
Modulo A1-2° parte**

*Tdp Daniele Orsini
SSIA Reggio Emilia*


Febbraio 2020



1

***II SISTEMA PUBBLICO
DELLA PREVENZIONE***

D.Lgs. 81/08 Tit I capo II

2





RAPPORTI CON GLI ENTI

7

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 1/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AZ. U.S.L.	•Vari Servizi e Unità operative	
Igiene Pubblica	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione negli ambienti di vita. •Organo di vigilanza sull'edilizia scolastica.	•Procedure Edilizia scolastica
Igiene Alimenti e Nutrizione	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione per gli aspetti legati all'alimentazione. •Organo di vigilanza su ristorazione collettiva, mense, refettori.	•Procedure HACCP
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. •Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro	
Impiantistica Antinfortunistica	•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.	•Verifica impianti e apparecchi •ELETTRICI-SOLLEVAMENTO •ASCENSORI - RISCALDAMENTO
Settore pediatrico di comunità o maternità infanzia	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la promozione del benessere psico.fisico dal lattante all'adolescente e prevenzione malattie infettive in collettività.	•Certificazioni vaccinali obbligatorie e non e interventi preventivi in caso di malattie infettive.

8

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 2/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> •Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro : contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti 	<ul style="list-style-type: none"> •Procedura Lavoratrici Madri
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro (ex-ISPEL)	<ul style="list-style-type: none"> •Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità. • Ente del Ministero della Sanità, ha il compito di fare studi che servono al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Esegue le verifiche di primo collaudo impianti con obbligo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Posizione assicurative varie •Denunce infortuni e malattie professionali •Omologazione impianti e apparecchi
VVF Vigili del Fuoco	<ul style="list-style-type: none"> •Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. •Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi 	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Certificato Prevenzione Incendi</u> a cura del proprietario edificio
PROCURA della REPUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> •Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali. 	<ul style="list-style-type: none"> •In caso di procedimento penale per eventi infortunistici, malattie professionali e violazioni specifiche a norme di legge.

9

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 3/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
A.R.P.A. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> •Ente Regionale competente sull'inquinamento di aria, acqua, suolo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Per richieste di intervento specialistico sull'inquinamento ambientale
CARABINIERI (NAS o altri nuclei specializzati)	<ul style="list-style-type: none"> •Nuclei di agenti utilizzati sul territorio per la vigilanza del rispetto delle Leggi. 	<ul style="list-style-type: none"> •In caso di ispezione.
COMUNE	<ul style="list-style-type: none"> •Competenza specifica rilascio concessioni edilizie. •Proprietari degli immobili. 	<ul style="list-style-type: none"> •Agibilità a cura del proprietario edificio. •<u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>
PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> •Competenza specifica per autorizzazione emissioni in atmosfera •Proprietari degli immobili. 	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>

10

***SERVIZI
PREVENZIONE E
SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO***

11

SPSAL

Competente per tutte le problematiche legate
all'ambiente di lavoro

LEGGI DI RIFERIMENTO


- L. 833/78 Riforma Sanitaria
- L.R. 33/79 Legge Reg. di Settore

RUOLO

- Promuovere la prevenzione
- Tutelare la salute nei luoghi di lavoro
- Svolgere attività di vigilanza quale organismo preposto

12

FUNZIONI



ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA

- Determinazione profili di rischio
- Interventi nei luoghi di lavoro
- Valutazione degli insediamenti produttivi
- Coordinamento e controllo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori
- Educazione alla salute e alla sicurezza

13

ORGANIZZAZIONE DEI S.P.S.A.L.



14

**SETTORE
SICUREZZA DEL LAVORO
E IMPIANTISTICA**

**SETTORE
IGIENE DEL LAVORO**

ATTIVITA' TECNICHE

- 1) Vigilanza e controllo degli ambienti di lavoro in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- 2) Individuazione, misurazione e quantificazione dei fattori di rischio
- 3) Indicazioni sulle misure idonee alla eliminazione o riduzione dei fattori di rischio
- 4) Espressione di pareri preventivi sui progetti di Insedimenti Produttivi
- 5) Inchieste infortuni per l'Autorità Giudiziaria

15

**SETTORE
MEDICINA DEL LAVORO**

**SETTORE
AMMINISTRATIVO**

ATTIVITA' SANITARIE

**ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE**

- 1) Coord.to e controllo dei medici competenti
- 2) Attività medico-legali
- 3) Inchieste Malattie Profess.li per l'Autorità Giudiziaria
- 4) Pratiche di tutela della maternità in caso di lavoro a rischio

- 1) Protocollo
- 2) Gestione personale
- 3) Supporto alle aree tecniche e sanitaria

16

UTENTI - CLIENTI

- ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI (Sindacati, Patronati)
- LAVORATORI SINGOLI

- ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
- AZIENDE SINGOLE

- ENTI LOCALI (Comuni, Provincia)
- ENTI VARI (Inail, Direzione Interregionale Lavoro, ecc.)

- AUTORITA' GIUDIZIARIA

- CONSULENTI AZIENDALI

17

ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

INIZIATIVA INTERNA SU PROGRAMMAZIONE

- In base a PIANI MIRATI di comparto o di rischio decisi a livello regionale o locale
- In base a PRIORITA' definite mediante le mappe di rischio
- Con il concorso dei lavoratori, datori di lavoro e loro organizzazioni

PROVENIENZA ESTERNA

- Richieste da parte di UTENTI - CLIENTI

18

PROFESSIONALITA' E INTERDISCIPLINARIETA'

NECESSITA' DI VARIE COMPETENZE TECNICHE E SANITARIE
PER LO SVOLGIMENTO
DI LAVORI DI GRUPPO INTERDISCIPLINARI

PROFESSIONALITA' PRESENTI

• Chimici	• Medici	• Amministrativi
• Ingegneri	• Infermieri	
• Periti (chimici, meccanici, elettrotecnici)	• Assistenti Sanitari	

GLI OPERATORI RIVESTONO LA QUALIFICA DI
UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

19

METODOLOGIA DI INTERVENTO

PIANI MIRATI

Coinvolgono interi comparti produttivi per tutti i rischi o una parte di essi

INTERVENTI GLOBALI

Interessano una singola azienda per tutti i rischi

INTERVENTI MIRATI

Interessano una singola azienda per un singolo rischio o problema



GRUPPI DI LAVORO INTERDISCIPLINARI



EQUIPE SPECIALISTICHE

20

METODOLOGIA DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI Analisi della documentazione
Conoscenza del ciclo produttivo Individuazione pericoli potenziali

VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI

- Determinazione della frequenza di esposizione al rischio
- Valutazione della gravità del danno ipotizzabile

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI

- Decisione delle azioni da intraprendere in base a criteri di:
FREQUENZA GRAVITA' ELIMINABILITA'

INTERVENTI su:

SORGENTE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO UOMO

SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro riscontrate durante i sopralluoghi

21

TIPI DI INTERVENTO

- **SOPRALLUOGHI: ISPETTIVI / CONOSCITIVI**
- **ACQUISIZIONE INFORMAZIONI/DOCUMENTAZ.**
- **INDAGINI AMBIENTALI, MISURE (polveri, fumi, gas, rumore, microclima, ecc.)**
- **VERIFICHE DI PRESCRIZIONI IMPARTITE**
- **VIGILANZA SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAI MEDICI COMPETENTI**
- **INCHIESTE INFORTUNI / MALATTIE PROF.LI**
- **INCONTRI CON LAVORATORI / ASSEMBLEE**
- **INCONTRI CON DIREZIONI AZIENDALI**
- **FORMAZIONE / INFORMAZIONE**
- **ASSISTENZA ALLE AZIENDE, AI LAVORATORI, AI CONSULENTI AZIENDALI, ECC.**

22

ATTI

- RELAZIONI TECNICHE
- RELAZIONI SANITARIE
- PARERI / AUTORIZZAZIONI
- CONSIGLI E INDICAZIONI TECNICHE
- INFORMAZIONI
- CORSI DI FORMAZIONE
- **VERBALI DI PRESCRIZIONE (INFORMATIVA)**
- **VERBALI DI DISPOSIZIONE**
- **INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**
- **SEQUESTRI**

23

ITER AZIONI DI VIGILANZA di un ISPETTORE

Entra in luogo di lavoro per:
1) Iniziativa ; 2) A scopo ispettivo 3) Su denuncia; 4) Su mandato

Effettua controlli su:
A) documentazione; B) ambienti; C) macchine – impianti, lavorazioni, ecc

E' tutto in ordine o vi sono dei miglioramenti da effettuare, quando rientra scrive il verbale di **DISPOSIZIONE**.
In Copia DL e RLS

Alla scadenza delle Disposizioni verifica

Ammette il contravventore al pagamento della **CONTRAUVENZIONE (1/4 max)**
Segnala all'A.G: chiusura procedimento

In caso di violazione di norme, scrive sul luogo il verbale di **ISPEZIONE**.
In Ufficio scrive il Verbale di **PRESCRIZIONE**.
In copia Contravventore, DDL e RLS.

Segnala all'A.G. **INFORMATIVA**

Alla scadenza delle Prescrizioni, verifica

Se le Prescrizioni non vengono rispettate si dà seguito al procedimento penale


DURANTE TUTTO L'ITER IL RLS DEVE ESSERE INFORMATO E PRESENTE.
Unica eccezione le indagini per infortuni coperte da segreto istruttorio, per le quali è possibile rilasciare dichiarazioni spontanee.

**OMOLOGAZIONE
VERIFICA PERIODICA
CONTROLLI
delle
ATTREZZATURE da LAVORO
e degli
IMPIANTI ELETTRICI**

**TITOLO III° del D.LGS 81-08 e s.m.i.
(Artt. 69-73)**

25

ORGANISMI NORMATORI



26

OMOLOGAZIONI VERIFICHE PERIODICHE CONTROLLI

Le verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro
secondo l'art. 71 del D.Lgs. 81/08
e il D.M. 11/04/2011

27

CONTROLLI e VERIFICHE delle ATTREZZATURE da LAVORO

**TITOLO III° del D.LGS 81-08 e s.m.i.
(Artt. 69-73)**

Obblighi generali dei datori di lavoro

- Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
“conformi:

a) Marcate CE

b) Rispondenti ai requisiti generali di sicurezza
dell' All. V

28

Obblighi generali dei datori di lavoro

- Installare ed utilizzare in conformità alle istruzioni per l'uso
- Eseguire idonea manutenzione
- Eseguire i controlli richiesti per la specifica attrezzatura e, quando previsto, formalizzare e conservare i risultati dei controlli (Registro)
- Formare il personale addetto

29

Obblighi generali dei datori di lavoro

Obblighi specifici sono previsti per :

- a) attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
- b) attrezzature di lavoro soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti pericolosi
- c) attrezzature di lavoro utilizzate fuori dalla sede aziendale
- d) Attrezzature a “maggior rischio”
- e) Il noleggio

30

**ART. 71 - c.8 -
Controlli iniziali, periodici, straordinari**

- c.8 il datore di lavoro, secondo le indicazioni del fabbricante, ovvero [...] delle pertinenti norme tecniche, buone prassi, linee guida provvede:
- a. **Controllo** iniziale e **controllo** dopo ogni montaggio in nuovo cantiere [...]
 - b1. **Controlli** periodici con frequenza stabilita dai fabbricanti [...] norme buona tecnica, buone prassi
 - b2. **Controlli** straordinaria a seguito di eventi eccezionali [...] o dopo prolungati periodi d'inattività.
 - c. Interventi di **controllo** [...] devono essere effettuati da persona competente

31

**ART. 71 - c.11 -
Verifiche periodiche**

11. Oltre a quanto previsto dal c.8, il datore di lavoro sottopone

le **ATTREZZATURE di LAVORO**
riportate **nell'ALLEGATO VII**

a

VERIFICHE PERIODICHE,
con la frequenza indicata nel medesimo allegato

- La prima verifica è effettuata da INAIL entro **60 gg** dalla richiesta
- decorso tale termine il Ddl può rivolgersi a ASL o soggetti privati
- Successive verifiche effettuate da ASL, INAIL o soggetti privati entro **3gg** dalla richiesta
- Decorso tale termine Ddl può rivolgersi a soggetti abilitati privati

32

DM 11/4/11 all. II art.2 lett a
definizione **VERIFICHE PERIODICHE**

Accertamenti finalizzati ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo

33

VERIFICHE PERIODICHE

- Non sono collaudi
- Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto
- Non sono attività di consulenza
- Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)

34

DM 11/4/11 all. II art.2 lett c
definizione INDAGINE SUPPLEMENTARE

attività finalizzata ad individuare vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell' utilizzo dell' attrezzatura di lavoro messe in esercizio **da oltre 20 anni** nonchè a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali nuove portate nominali.

(riguarda le gru mobili, le gru trasferibili, le PLE ad azionamento motorizzato)

Deve essere eseguita da un ingegnere in possesso di specifici requisiti secondo ISO 9927-3/2005 e ISO 9924-1/2009

35

Le macchine dell'allegato VII
e la periodicità di verifica (1/2)

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali

36

Le macchine dell'allegato VII e la periodicità di verifica (2/2)

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

37

SCALE AEREE ad INCLINAZIONE VARIABILE




Sono piattaforme di trasporto materiali.
Non rientrano nell'allegato VII

VERIFICA ANNUALE



38

PIATTAFORME di LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE



VERIFICA BIENNALE

39

PONTI SOSPESI e RELATIVI ARGANI



VERIFICA BIENNALE

L'Art. 4 del D.M. 04/03/1982 riguarda le disposizioni in materia di collaudo e verifiche periodiche dei ponteggi sospesi motorizzati. In particolare, per quanto riguarda il collaudo:

La richiesta di collaudo andava presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Se, trascorsi 40 giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi avesse provveduto, l'apparecchio poteva essere egualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale doveva inoltre provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto. Secondo circ. min. n° 9-12/01/2001 il Ministero del Lavoro, ricevuta la comunicazione,

assegna numero di matricola ⁴⁰

CARRI RACCOGLIFRUTTA (rientrano in ponti sospesi e relativi argani)

...la matricola è comunicata all'utente e al

servizio ispezione della
Direzione Provinciale del
Lavoro (ora DTL)

per l'inserimento nello scadenario delle verifiche, la periodicità delle quali decorre dalla data della messa in servizio della macchina.



VERIFICA BIENNALE

41

CARRI RACCOGLIFRUTTA (rientrano in ponti sospesi e relativi argani)



VERIFICA BIENNALE

I carri semoventi per la raccolta della frutta a piattaforma elevabile (carrì raccoglifrutta) sono inquadrati legislativamente tra gli "impianti speciali" nel punto 9 del D.M. 04/03/1982,

"Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati"


42

**PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD
AZIONAMENTO MOTORIZZATO**



VERIFICA ANNUALE

43




**PONTI MOBILI
SVILUPPABILI SU
CARRO A SVILUPPO
VERTICALE
azionati a mano
(Piattaforme di
Lavoro Elevabili)**

VERIFICA BIENNALE

44

IDROESTRATTORI a FORZA CENTRIFUGA



Discontinuo con \varnothing [m] x n.giri [giri/min] > 450 → BIENNALE
Continuo con \varnothing [m] x n.giri [giri/min] > 450 → TRIENNALE
Operanti con solventi infiammabili con \varnothing [mm] > 500
→ ANNUALE

45

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO



VERIFICA ANNUALE

46

ASCENSORI DA CANTIERE




VERIFICA ANNUALE

47

APPARECCHI di SOLLEVAMENTO



VERIFICA: differenti periodicità → vd. Slide successiva



GRU a TORRE (da CANTIERE) - note

In virtù del art. 71 c.8 non devono più essere effettuate dall'ente pubblico:

- Verifiche a gru smontata
- Verifiche di corretta installazione (ad ogni installazione)
- Verifiche straordinarie per installazione di radiocomando (o altre modifiche)


Vanno comunque eseguiti controlli a carico del datore di lavoro e le risultanze tenute agli atti presso il luogo d'installazione.

Inoltre non si è più tenuti all'invio all'ente pubblico:

- Della dichiarazione di corretto montaggio
- Della dichiarazione d'idoneità del basamento
- Della dichiarazione d'installazione di radiocomando

50

APPARECCHI A PRESSIONE e GENERATORI di VAPORE



APPARECCHI A PRESSIONE e GENERATORI di VAPORE

- Fluidi gruppo 1 = Pericolosi (es. NH_3 – GPL – Cl_2 – CH_4)
- Fluidi gruppo 2 = Non Pericolosi (es. Aria – vapor d'acqua)
- Categorie di rischio I – II – III – IV
Meno pericoloso → più pericoloso

Determinate in base al:

- tipo di attrezzatura (generatori di vapore, recipienti, tubazioni...)
- tipo di fluido (gruppo 1 o gruppo 2)
- PS e V (press max [bar] e volume [litri], per generatori e recipienti)
- TS (temperatura max in °C)
- DN (diametro nominale [mm], per le tubazioni)

La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui allegati A e B del DM 329/04.

52

GVR - Periodicità di verifica

Fluido	Categoria				Tipo apparecchio	verifiche [anni]		
	I	II	III	IV		funzionamento	interna	integrità
1	*	*	*	*	recipienti x gas instabili/ generatori e recipienti per liquidi surriscaldati	2		10
1			*	*	insiemi	2		10
tutti					forni per industrie chimiche	2		10
1	*	*			recipienti / insiemi	4		10
1	*	*	*		tubazioni	5		10
1	*	*	*		recipienti per liquidi	5		10
2			*	*	insiemi (fluidi diversi da vapor d'acqua)	3		10
2	*	*	*	*	recipienti	3		10
2	*	*			insiemi (fluidi diversi da vapor d'acqua)	4		10
tutti					generatori di vapore	2	2	10
2			*		tubazioni Ts < 350 °			10
2			*		tubazioni Ts < 350 °	5		10
tutti					generatori di calore > 116 kW	5		5

Per le modalità di attuazione dell'art. 71 del DLgs. 81/08 si è dovuto attendere un decreto attuativo, emanato dai competenti ministeri nell'aprile 2011

DM 11/04/2011

decreto attuativo dell'art. 71 D.Lgs 81/08:

“Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII e criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati”.

E' entrato in vigore il 23 maggio 2012.

A seguito dell'entrata in vigore sono uscite anche
4 circolari interpretative del MLPS
n.11 del 25-5-12, n.22 e 23 del 13-8-12, n.9 del 5-3-13

COMUNICAZIONE di MESSA IN SERVIZIO

- Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne dà immediata comunicazione all'ufficio INAIL competente per territorio
- L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura e al quale si deve fare riferimento per le richieste di verifica
- Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette a ulteriore comunicazione⁵⁵

VERIFICHE PERIODICHE

- Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate nell'allegato VII
- Per le apparecchiature non ancora verificate la periodicità decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio
- Per le apparecchiature già verificate la periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata

56

DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2 c.1

SI ISTITUISCONO I TITOLARI DI FUNZIONE

- INAIL:
per la prima delle verifiche periodiche
→ da effettuare entro 60 giorni dalla richiesta

- AUSL (o ARPA):
per le verifiche periodiche successive alla
prima
→ da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta

LE RICHIESTE DI VERIFICA PERIODICA
(prima o successiva alla prima)
VANNO INOLTRATE AI TITOLARI DI FUNZIONE⁵⁷

DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2 c.2

*“All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del **soggetto abilitato, pubblico o privato**, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.”*

NELLE RICHIESTE di PRIMA VERIFICA
e di VERIFICA PERIODICA
si deve
INDICARE IL NOME DI UN SOGGETTO ABILITATO⁵⁸

DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2 c.3

Stabilisce che i soggetti titolari possono:

- a) Eseguire direttamente tramite:
- Personale proprio
 - Mediante accordi con altro Soggetto Titolare e/o DTL
- b) Avvalersi di Soggetti Abilitati privati (SA)

59

DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2 c.4

“Presso l’INAIL e presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati pubblici e privati di cui i titolari di funzione si possono avvalere [...] L’elenco può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.”

l'ELENCO dei SOGGETTI ABILITATI
da cui attingere il nominativo da indicare sulla
RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
e' tenuto presso ogni
SINGOLA ASL PROVINCIALE

60

DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2 c.8

“Decorsi i termini temporali di cui al comma 1 (60/30 gg) il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III.”

se il titolare di funzione (o il SA incaricato) non è in grado di eseguire la verifica nei tempi indicati dal decreto il datore di lavoro può scegliere un altro SA per l’esecuzione della verifica

Art. 3 c.2 *“nell’ipotesi dell’art 2 c.8 il datore di lavoro comunica al soggetto titolare di funzione il nominativo del soggetto abilitato, [...], incaricato della verifica ”*

61

Le apparecchiature si dividono in gruppi

Gruppo SP = Sollevamento persone

- ┆ a) Scale aree ad inclinazione variabile
- ┆ b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- ┆ c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- ┆ d) Ponti sospesi e relativi argani
- ┆ e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- ┆ f) Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/ piattaforma guidata verticalmente

62

Le apparecchiature si dividono in gruppi

Gruppo GVR = Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000)
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insieme:

assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insieme secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

ESCLUSIONI

Presso la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – divisione IV, è istituita una commissione d'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del DM 11.04.11

La commissione formula anche pareri sulle problematiche concernenti le verifiche periodiche di cui al DM 11/04/2011

Ci sono impianti rientranti nell'all.to VII per i quali non si applicano le procedure del DM 11/04/2011 ?

Alcuni, secondo la circolare MLPS n.23 del 13-8-2012:

Segue elenco delle **esclusioni**:

- Serbatoi GPL per riscaldamento e cottura in abitazioni private
→ ESCLUSI
- Serbatoi GPL che alimenta utenze diverse per usi promiscui (civile e usi industriali)
→ INCLUSI

→ continua

ESCLUSIONI

• → continua

- Caldaie ad acqua calda in condomini civili → ESCLUSE
- Caldaie ad acqua calda per riscaldamento centralizzato di condomini nei quali ci sono ambienti ad uso promiscuo (civile + terziario + artigianale) → ESCLUSE
- Caldaie ad acqua calda per riscaldamento ambienti ad uso industriale, artigianale, commerciale, terziario, comunque con presenza di dipendenti → ESCLUSE

- Elevatori da scenotecnica che non fanno uso di ganci → ESCLUSI
- Ponti sollevatori per autoveicoli → ESCLUSI
- Carrelli commissionatori → ESCLUSI

Altre apparecchiature in carico a SSIA

NULLA è MUTATO

per le altre tipologie d'impianti verificati da SSIA

Per gli impianti esclusi dall'allegato VII (**GPL e riscaldamenti civili**) permane la titolarità di verifica di AUSL e le procedure in vigore

Per gli **impianti elettrici** di messa a terra, di protezione dalle scariche atmosferiche e d'impianti elettrici pericolosi rimane in vigore il DPR 462/01

Per gli **ascensori e montacarichi** in servizio privato rimangono in vigore il DPR 162/99 e DPR 214/10

66

D. Lgs. 81 del 9.04.2008

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

67

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80)

Comma 1

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
i materiali - le apparecchiature - gli impianti elettrici
messi a disposizione dei lavoratori siano
Progettati – costruiti – installati - utilizzati - mantenuti
in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
ed in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto prevedibili.

68

TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80)

Comma 2

Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di natura elettrica, considerando:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Il datore di lavoro e dirigente e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

69

TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80)

Comma 3

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro:

1. adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
2. individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
3. predispone le procedure di uso e manutenzione.

Il datore di lavoro e dirigente e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Le procedure d'uso e manutenzione devono tener conto: **Comma 3-bis**

1. Delle disposizioni legislative
2. Delle indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione
3. Delle pertinenti norme tecniche.

sanzione da 1.000 a 4.800 euro

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

REQUISITI DI SICUREZZA - (Art. 81)

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, **Comma 1**
nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere:
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

Ferme restando le disposizioni legislative comunitarie di
prodotto recepite, si considerano costruiti a regola d'arte
se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche
(eliminato: norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.)

71

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

LAVORI SOTTO TENSIONE - (Art. 82)

comma 1

E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono consentiti nei
casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, nonche' quando
sono verificate le seguenti condizioni:

- a) **procedure** adottate e attrezzature utilizzate conformi alle norme
tecniche;
- b) per sistemi di cat 0 e I ($V_n < 1000V$) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione sia affidata a **lavoratori riconosciuti** dal datore di lavoro come
idonei per tale attività.
- c) per sistemi di cat. II e III ($V_n > 1000V$):
- 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate
ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa.

*Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro*

PEI

**TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

LAVORI SOTTO TENSIONE - (Art. 82)

Comma 2

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo*, saranno definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende per (c.1, l.c, n.1) *(lavori su parti in tensione per $V_n > 1000 V$)*

Comma 3

Hanno diritto al riconoscimento di cui sopra le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

73

**TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE - (Art. 83)

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

tabella 1 dell'allegato IX

Un (kV)	Distanza minima consentita (M)
<1	3
10	3,5
15	3,5
132	5
220	7
380	7

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

**TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

PROTEZIONI DAI FULMINI - (Art. 84)

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme tecniche.

75

**TITOLO III - CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

**PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED
ATTREZZATURE - (Art. 85)**

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Comma 1

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Si considerano idonee le protezioni realizzate utilizzando le pertinenti norme tecniche dei cui all'allegato IX

Comma 2

76

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

VERIFICHE - (Art. 86)

Comma 1

Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Ddl e dirigente: sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro

Comma 2

Con appositi decreti ministeriali verranno stabilite, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

Comma 3

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Ddl e dirigente: sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro

77

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ALLEGATO IX

Si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

UNI , CEI , CEN , CENELEC , IEC , ISO

L'applicazione delle suddette norme dovrà tenere conto dei seguenti principi:

1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
2. L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.

78

D. M. 37 del 22.01.2008

Sostituisce la legge 46/90 ora abrogata

“Regolamento attuazione L. 248/05” Riordino
disposizioni in materia di installazione impianti

79



DM 37/08 - art. 1 - campo applicazione

1. IMPIANTI IN EDIFICI
TUTTE DESTINAZIONI D'USO (non solo CIVILE)
INTERNI A EDIFICI e RELATIVE PERTINENZE
A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA

2. TIPI D'IMPIANTO:

- a. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b. gli impianti radiotelevisivi le antenne e gli impianti elettronici in genere
- c. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione...di qualsiasi natura e specie...
- d. gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- e. gli impianti di distribuzione e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo ...
- f. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g. gli impianti di protezione antincendio

80



D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462


Publicato G. U. N° 6 del 08 Gennaio 2002

Entrata in vigore 23 Gennaio 2002


Regolamento di semplificazione del procedimento per
la denuncia di installazioni di
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche,
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
impianti elettrici pericolosi.

83

D.P.R. 462 – riassumendo 1



D.P.R. 462 – riassumendo 2



85

D.P.R. 462 - tabella riassuntiva

Impianto	Messa in servizio	Omologaz.	Verifiche periodiche	Verifiche a campione
Imp. di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Il datore di lavoro può mettere in esercizio l'impianto dopo che	E' la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore	2/5 anni AUSL (ARPA) o organismi abilitati	ISPESL
Impianti nei luoghi con pericolo di esplosione	l'installatore ha rilasciato la dichiarazione di conformità	AUSL	2 anni AUSL (ARPA) o organismi abilitati	/

86

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

87